



# Tribunale di TRANI

✉ Piazza Duomo 10  
tribunale.trani@giustizia.it  
Dirigenza

Prot. Trib. 80

AI DIRETTORI  
AREA PENALE  
Dott.ssa Anna Maria Rossiello  
Dott.ssa Elsa Florio  
SEDE  
E p.c.  
-AL SIG. PRESIDENTE  
Sezione Penale  
-Al Giudice Coordinatore  
Ufficio Gip  
-Al Funzionario Ufficio  
Impugnazioni  
Dott. Cilli  
-Al personale della  
Segreteria  
Abilitato al Protocollo informatico  
AL SIG. PRESIDENTE  
COA  
SEDE

**Oggetto: DEPOSITO ATTI DI IMPUGNAZIONE VIA PEC EX ART. 24 CO. 6 BIS E SEGG. L. 176/20 Nota Corte di Cassazione n. Prot. 3783 del 5/3/2021.**

Si trasmette la allegata Nota della Corte di Cassazione con invito a diffonderla unitamente alla presente, al personale dei rispettivi Uffici abilitato alla ricezione atti penali sulla Casella PEC dedicata [depositoattipenali.tribunale.trani@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.tribunale.trani@giustiziacert.it), nonchè al restante personale se abilitato alle altre caselle PEC dei rispettivi settori.

Tanto al fine di attenzionare il personale interessato agli adempimenti e alle verifiche che nello specifico gravano sulle cancellerie, **in caso di ricezione di un atto di impugnazione**, in virtù della allegata Nota della Cassazione e che si riassumono qui di seguito in modo schematico.

1°: verificare l'apposizione di una valida firma digitale attraverso i software generalmente in uso (FirmaOk, Aruba Sig.) sull'atto di impugnazione e sugli allegati sottoscritti digitalmente per conformità all'originale.

2°: verificare la correttezza dell'indirizzo PEC del difensore (risultante da Reg.Ind.E) nonchè della casella PEC di destinazione ([depositoattipenali.tribunale.trani@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.tribunale.trani@giustiziacert.it))

3°: attestare l'attività di verifica compiuta sub 1) e 2) sulla copia stampata dell'atto; per questo sarà sufficiente stampare il messaggio di posta elettronica ricevuto e allegarlo all'atto di impugnazione nonchè agli allegati anch'essi stampati, annotando su tali messaggi di aver proceduto alle verifiche sub) 1 sub 2).

4°: Inserire nel fascicolo, copia analogica dell'atto ricevuto con le attestazioni sub 3).

In caso di irregolarità riscontrate il cancelliere deve investire il giudice che emesso il provvedimento.

Più di un cenno merita quanto precisato nella Nota della Suprema Corte al punto 3) pag. 4 sulla "opportunità" che "le cancellerie diverse da quella specificamente deputata alla gestione della casella PEC indicata nel decreto direttoriale del 9/11/2020, provvedano a respingere i messaggi di posta impropriamente trasmessi, precisando che la casella di posta non è abilitata alla ricezione degli atti processuali a norma dell'art. 24 L. 176 e Decreto Direttoriale sopra indicato".

Non vi è ombra di dubbio che un atto di impugnazione penale non può legittimamente riceversi sul protocollo a altre caselle PEC o PEO di articolazioni “amministrative” dell’Ufficio, ma tanto potrebbe non valere per la ricezione sulle altre Caselle PEC del settore penale quali per il nostro ufficio, quella denominata [gipgup.tribunale.trani@giustiziacert.it](mailto:gipgup.tribunale.trani@giustiziacert.it) e parimenti [dibattimento.tribunale.trani@giustiziacert.it](mailto:dibattimento.tribunale.trani@giustiziacert.it).

Sul punto pertanto, salve diverse e difformi determinazioni che il Presidente di Sezione Penale o il Giudice Coordinatore dell’Ufficio Gip in indirizzo, vogliano eventualmente disporre, si ritiene che a garanzia di una valutazione dalle indubbe e rilevanti conseguenze giurisdizionali, il cancelliere abilitato alla ricezione delle altre caselle PEC dei rispettivi settori area penale, debba comunque ricevere l’atto, rilevando e segnalando tempestivamente al giudice del provvedimento impugnato l’irregolarità “formale” riscontrata nella Casella PEC di destinazione come precisato sub 2) e come d’altronde previsto dalla stessa Nota della Suprema Corte che si allega.

Resta comunque impregiudicata da tutto quanto sopra, la facoltà di deposito cartaceo o a mezzo raccomandata, degli atti di impugnazione, prevista dal codice di rito, come già segnalato in precedente Nota del 23/2 u.s.

Al presidente del COA di Trani la presente è diretta per opportuna conoscenza o comunque per le iniziative ritenute utili al più efficace e regolare adeguamento alle norme richiamate.

Si dispone la pubblicazione della presente Nota sul sito istituzionale del Tribunale per la più diretta e ampia conoscibilità.

Trani, 16 MAR. 2021

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**  
**TROTTA dr. Annamaria**

